



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 27/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2001, n. 439

LL.RR. 34/94 e 8/98 L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato 1x400 MW per la produzione di energia elettrica nel Comune di San Severo (FG)

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di San Severo con nota n.19020 datata 10.08.2000 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.R.I." di un impianto a ciclo combinati 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica nell'ambito del territorio comunale.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso dal Dirigente il II e V Settore dell'U.T.C., che testualmente di seguito si riporta: ""Considerato che

- il P.R.G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti industriali - P.I.P. Il intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica, all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- E' stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al T.A.R. Puglia, per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.U.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari dei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto "giuridicamente inefficaci"-
- L'area P.I.P. - Il intervento - non è dotata di P.P.A. operativo;
- Le urbanizzazioni del P.I.P. non sono incluse nel programma triennale delle opere pubbliche; con queste premesse la C.E.C. nella seduta del 4 giugno 1999 ha ritenuto di poter esprimere parere positivo sulla percorribilità dell'iter di cui alla legge regionale n. 34/94 così come modificata dalla l.r. n. 8/98;

Tutto ciò premesso;

Viste le linee guida emanate dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale

Pubblica del febbraio 1999;
IL DIRIGENTE II E V SETTORE ATTESTA

Che non essendo giuridicamente efficaci le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previa stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98".

In data 09.03.2001 con nota prot. n. 6586 il Comune di San Severo ha trasmesso atti ed elaborati integrativi e sostitutivi di quelli allegati all'originaria istanza del 10.08.2000.

Quanto innanzi anche a seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.12.2000 dal 'Sindaco del Comune di San Severo e dal legale rappresentante della SOUTHERN ENERGY ITALIA srl.

Con successiva nota n.266/Urb del 23.3.2001 lo stesso Dirigente il II e V Settore dell'U.T.C. ha integrato l'attestazione rilasciata in data 10.8.2000 con quanto testualmente di seguito si riporta:

"Ad integrazione di quanto già attestato in data 10.8.2000 si precisa che data la particolarità dell'impianto proposto, in termini dimensionali nonché ambientali e di messa in sicurezza lo stesso non può essere ubicato nell'ambito delle aree P.I.P. che in tal senso sono anche inadeguate nonché insufficienti. Inoltre, le stesse previsioni P.I.P., non consentono, in termini di destinazioni d'uso, la possibilità di realizzare, nell'ambito delle aree interessate dal piano, detto impianto."

Il progetto si inquadra nel nuovo scenario energetico nazionale che prevede:

La graduale liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica dal febbraio 1999 (Decreto Bersani) con la fine del monopolio dell'ENEL e l'Ingresso di nuovi "Soggetti Produttori";

Il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto sulla riduzione dell'immissione di CO₂ in atmosfera; l'impianto previsto immette in atmosfera, per ogni KWh prodotto, la metà del CO₂ mediamente immessa per KWh dal sistema termoelettrico esistente.

La scelta della localizzazione dell'intervento è stata dettata dalle seguenti motivazioni:

Possibilità di approvvigionamento del combustibile dalla rete nazionale dei metanodotti;

Vicinanza dell'elettrodotto Foggia-Larino linea principale di trasporto energia elettrica;

Possibilità di approvvigionamento idrico dagli impianti del Consorzio di bonifica di Capitanata ed AQP (Acquedotto Pugliese);

Vicinanza con le vie di comunicazione (scalo ferroviario di San Severo, autostrada AH, SS. 16 "Adriatica");

Vicinanza della zona industriale, dell'Area di Sviluppo Industriale e di industrie fuori zona del Comune di San Severo.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente "Verde Agricolo". della superficie complessiva di circa mq 123.216, riportata in catasto alle particelle nn. 82 e 83 del foglio di mappa n. 110, ubicata lungo la SP. n.20 Lucera - SS. n. 16.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

Superficie complessiva: mq. 123.216,00:

Superficie recintata dell'impianto: mq. 44.583,00;

Superficie coperta: mq. 4.694,00;

Rapporto di copertura: mq/mq 10.52%;

H max impianti: ml. 60,00 (camino) - ml.30,00 (mantello bruciatore) - ml.15,00 (serbatoi);

H max fabbricato servizi: ml. 10,50;

Volume di progetto: mc. 84.932.40:

Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq.0.69;

Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 1,91;

Verde Pubblico: mq. 16.971,00:

Parcheeggio: mq. 1.643.00;

Ulteriori superfici a verde esterne all'Impianto: mq. 10.610,00.

L'impianto nel suo complesso e nelle sue parti essenziali è così articolato:

Gruppo di produzione (bruciatore, camino, turbine, alternatore) e relativo fabbricato industriale;

Palazzina uffici e servizi generali;

Alloggio custode; Capannoni per depositi ed officine;

Viabilità interna, parcheggi scoperti sottoservizi interni allo stabilimento e impianti di depurazione interrati.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

Relazione Tecnica Illustrativa:

Tav. n° 1 "Corografia" scale 1:25.000 - 1:10000;

Tav. n° 2 "Catastale" scala 1:2.000;

Tav. n° 3 "Planimetria Generale" scala 1:1.000;

Tav. n° 4 "Planimetria" scala 1:500;

Tav. n° 5 "Prospetti" scala 1:500;

Tav. n° 6 "Viste Prospettiche;

Condotta allontanamento reflui di processo;

Piano quotato di progetto area impianto: Impianto allontanamento reflui di processo; rete raccolta e allontanamento acque meteoriche: raccolta e sollevamento reflui civili.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di San Severo, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 50 unità;
- b) il Comune di San Severo con note n. 19020 datata 10.08.2000 e n.266/Urb del 23.03.2001 ha attestato che allo stato non sono giuridicamente efficaci le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive" nel vigente P.R.G..

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla società "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.R.I." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che non interferisce con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;
- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal D.P.R. 495/92;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla - osta previsto dalla l.s. N. 64/74;
- 5) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 6) Obbligo, da parte della ditta interessata di accolto di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 7) La previsione di idonea e formate garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 50 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione

bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona industriale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma- del Digs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale 0 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del parere previsti dall'art. 13 della legge 64/74.

Data la natura e la potenzialità dell'impianto proposto lo stesso va assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, secondo le procedure in merito fissate dal D.P.R. 12.4.1996 e succ. mod. ed int., e pertanto l'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è subordinata all'acquisizione della specifica autorizzazione sulla compatibilità ambientale - o di ogni atto equivalente - da parte del superiore Ministero dell'Ambiente.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4. COMMA 4, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R., alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, no 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Società "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.R.L." di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di San Severo;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Severo rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Giuliano GIULIANI in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica nel Comune di San Severo da parte della Società "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di

Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

a) che la Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Severo, di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica;

b) Il progetto si inquadra nel nuovo scenario energetico nazionale che prevede:

La graduale liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica dal febbraio 1999 (Decreto Bersani) con la fine del monopolio dell'ENEL e l'ingresso di nuovi "Soggetti Produttori";

Il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto sulla riduzione dell'immissione di CO₂ in atmosfera; l'impianto previsto immette in atmosfera, per ogni KWh prodotto, la metà del CO₂ mediamente immessa per KWh dal sistema termoelettrico esistente.

La scelta della localizzazione dell'intervento è stata dettata dalle seguenti motivazioni;

Possibilità di approvvigionamento del combustibile dalla rete nazionale dei metanodotti;

Vicinanza dell'elettrodotto Foggia-Larino linea principale di trasporto energia elettrica;

Possibilità di approvvigionamento idrico dagli impianti del Consorzio di bonifica di Capitanata ed AQP (Acquedotto Pugliese);

Vicinanza con le vie di comunicazione (scalo ferroviario di San Severo, autostrada AH, SS. 16 "Adriatica");

Vicinanza della zona industriale, dell'Area di Sviluppo Industriale e di industrie fuori zona del Comune di San Severo.

c) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Severo ha richiesto, con istanza in data 10.08.2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica da parte della Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di San Severo:

a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di San Severo non prevede aree giuridicamente efficaci per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica da parte programmata dalla Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 123.216 mq. con destinazione a "Verde Agricolo" nel vigente P.R.G.;

b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di San Severo al foglio n°110 p.ile nn°82 e 83; tale area è ubicata lungo la SP. n. 20 Lucera - SS. n. 16;

c) che la Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 50 unità;

d) che in data 20.12.2000 tra il Comune di San Severo del Protocollo d'intesa sottoscritto ed il legale rappresentante della SOUTHERN ENERGY ITALIA srl. è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa regolante i rapporti tra le parti interessate connesse all'attuazione dell'intervento programmato;

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San

Severo ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Severo, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Severo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." di una di una Centrale a ciclo combinato 1 x 400 MW per la produzione di energia elettrica. La Centrale a ciclo combinato, ricade in "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di San Severo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. _____ del _____
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n° _____ del _____
- 4) La Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 50 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio

Comunale di San Severo ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Severo. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla Soc. "SOUTHERN ENERGY ITALIA S.L.R." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5d) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Severo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi, sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Severo.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto: - un componente nominato dal Presidente della Regione;

- un componente nominato dal Sindaco del Comune;

- un componente nominato dal soggetto proponente;

- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di San Severo Regione Puglia
Giuliano Giuliani Dott. Raffaele Fitto
